



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RECUPERO E RISCOSSIONE DEI CREDITI REGIONALI CONTENUTA NELL'ALLEGATO 1 ALLA DELIB.G.R. N. 38/11 DEL 30.9.2014, NELL'ALLEGATO ALLA DELIB.G.R. N. 5/52 DELL'11.2.2014 E NELL'ALLEGATO ALLA DELIB.G.R. N. 12/25 DEL 7.3.2017

1. Ripartizione delle competenze. Modifica alla disciplina contenuta nell'Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 (art. 2 e ss.) e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 (art. 1 e ss).

La disciplina contenuta nell'Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 è modificata affinché:

- I. a far data dal 31.3.2019, venga meno ogni competenza a concedere e a gestire le rateizzazioni posta in capo al Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi finanziari per effetto di precedenti deliberazioni, compresa la verifica della regolarità dei pagamenti da parte del debitore e indipendentemente dalla fase del recupero;
- II. coerentemente, a decorrere dalla medesima data, venga ripristinata in capo a ciascun CDR titolare del credito la competenza a concedere e a gestire la rateizzazione nelle diverse fasi di recupero (sia prima che successivamente all'emissione del titolo esecutivo) e la conseguente verifica della regolarità dei pagamenti da parte del debitore, nonché l'adozione di tutti gli atti connessi (solleciti di pagamento, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ecc.);
- III. l'assetto di competenze descritto ai punti precedenti trovi applicazione anche con riferimento alla rateizzazioni già in essere. A tal fine, il Servizio strumenti finanziari concorda con ciascun Assessorato i tempi e i modi per il trasferimento delle pratiche, che in ogni caso dovrà completarsi entro il 30.6.2019, con priorità per le pratiche assistite da fideiussione bancaria e/o assicurativa;
- IV. sia mantenuta in capo al Servizio strumenti finanziari l'attività di coordinamento delle procedure di recupero bonario e coattivo, ivi inclusa la rateizzazione dei crediti da parte di ciascun CDR.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Rateizzazione dei crediti derivanti dal mancato rimborso o dalla revoca di finanziamenti regionali o con contributo regionale (Delib.G.R. n.5/52 dell'11.2.2014 – Ambito di applicazione e art.2 dell'Allegato).

Ad integrazione della disciplina contenuta nella citata Delib.G.R. n. 5/52, si introducono limitazioni alla rateizzazione dei crediti regionali, attraverso l'inserimento della clausola di esclusione della rateizzazione per i crediti derivanti dalla revoca di un beneficio (contributo, finanziamento ecc) per assenza (anche sopravvenuta) di uno o più requisiti, per documentazione incompleta o irregolare, o per fatti comunque imputabili al richiedente.

L'esclusione non opera nel caso di decadenza dal beneficio del termine prodottasi con riferimento ad un finanziamento regionale (o con contributo regionale) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del piano di ammortamento.

In tale ipotesi, per contro, si introduce un correttivo alle condizioni stabilite dalla Delib.G.R. n. 5/52 per la rateizzazione, e segnatamente al tasso di interesse applicato, al fine di evitare un ingiustificato vantaggio a favore dei debitori morosi richiedenti la dilazione, rispetto ai restanti beneficiari del medesimo intervento di finanziamento regionale (o con contributo regionale) in regola con i pagamenti.

L'ammontare del credito da rateizzare è, pertanto, calcolato nel seguente modo:

- ammontare delle rate scadute
- + (eventuali) interessi di preammortamento
- + interessi di mora calcolati sulla quota capitale delle rate scadute
- + valore attualizzato al tasso legale delle rate a scadere.

L'importo finale da rateizzare dipende dal tasso originariamente applicato per il calcolo delle rate di ammortamento.

L'ammontare del credito così determinato è rateizzato con le consuete modalità.

3. Sospensione dei pagamenti rateali (Art.7 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014).

Sono estese alle rateizzazioni gestite direttamente dall'Amministrazione regionale le disposizioni concernenti i requisiti necessari e le modalità per la concessione di sospensioni del pagamento di rateizzazioni, approvate, con la Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017, con specifico riferimento ai crediti gestiti nell'ambito di affidamenti *in house*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per effetto di quanto sopra, i responsabili dei competenti centri di responsabilità possono concedere la sospensione dei pagamenti, per una sola volta, per un massimo di 12 mesi e solo qualora il debitore di un piano di rateizzazione sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un'emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nella quale esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell'impresa o di un'altra fonte).

Si individuano i casi in cui la sospensione può essere concessa, purché non imputabili al debitore, come già disciplinati nella citata Delib.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017, nei seguenti:

- eventi imprevedibili, che siano causa di emergenze contingenti (ad esempio una catastrofe naturale o situazioni assimilabili sulla base della specifica valutazione da parte del responsabile del CDR);
- comprovate situazioni di difficoltà temporanee all'adempimento (ad esempio, perdita del posto di lavoro, ritardi di pagamento da parte dei clienti dell'impresa o situazioni assimilabili sulla base della specifica valutazione da parte del responsabile del CDR);
- malattia grave del beneficiario della rateizzazione.

4. Integrazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e nell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014. Rateizzazione di crediti connessi a fondi di rotazione e assimilati, gestiti per il tramite di Istituti di credito convenzionati ai sensi dell'Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014.

Le Direzioni generali possono addivenire ad accordi con gli Istituti di credito convenzionati affinché le posizioni creditorie in recupero giudiziale da questi gestite formino oggetto di rateizzazione alle medesime condizioni praticate per la rateizzazione dei crediti gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, con attribuzione agli Istituti convenzionati di tutti gli adempimenti conseguenti (gestione degli incassi, invio di eventuali solleciti ecc). Le Direzioni generali possono procedere alla conclusione dei predetti accordi, nel rispetto dei seguenti indirizzi:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a. il compenso riconosciuto alla banca sia determinato in misura pari al 10%, da calcolarsi sugli incassi al netto delle spese addebitate al debitore;
- b. la rateizzazione possa essere accordata su proposta dell'Istituto di credito convenzionato mediante determinazione del responsabile del CDR titolare del credito, che disponga contestualmente la sospensione delle azioni giudiziali in corso;
- c. nell'ipotesi di sospensione delle azioni giudiziali, avvenuta a seguito del provvedimento di rateizzazione, non possa essere concessa la sospensione dei pagamenti;
- d. nell'ipotesi di decadenza del debitore dal beneficio del termine, la Banca sia autorizzata a riprendere le azioni di recupero giudiziale eventualmente sospese a seguito del provvedimento di rateizzazione (salvo il caso di revoca del mandato alla gestione della singola pratica).

5. Attuazione dell'art. 7 in materia di controlli a campione sull'operato degli istituti di credito convenzionati (Art.7 dell'Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014).

In attuazione del combinato disposto dell'art. 7 dell'all. 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 e del paragrafo 6, ultimo periodo, dell'allegato 1 alla medesima deliberazione, sull'operato degli Istituti di credito convenzionati per la gestione e il recupero dei crediti regionali, relativamente alle pratiche per le quali è stato concesso il discarico per difficile esazione, sono effettuati controlli a campione entro tre anni dalla ricezione del fascicolo da parte della Banca, secondo i seguenti criteri e modalità definite in sede di tavolo tecnico.

Il controllo a campione è effettuato in misura non inferiore al 5% delle pratiche trasmesse in ciascun anno solare, entro il termine di 3 anni dalla data di trasmissione del fascicolo, secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggiore importo;
- posizioni a carico di persone giuridiche;
- posizioni per le quali sono state effettuate in passato contestazioni, segnalazioni, richieste di chiarimenti ecc. da parte dell'Amministrazione regionale.

Il controllo dovrà essere eseguito sul 100% delle posizioni con riferimento ai crediti connessi a sentenze della Corte dei conti o al recupero di Aiuti di Stato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ciascun CDR, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuta, alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori posizioni rispetto a quelle selezionate sulla base dei criteri sopra indicati.

6. Ulteriori modifiche

Sono apportate le ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014, n. 5/52 dell'11.2.2014 e n. 12/25 del 7.3.2017 rese necessarie a seguito di interventi normativi incidenti direttamente o indirettamente sulla materia.